



- L'importanza della valutazione del rischio dopo la sentenza di Torino

# MODELLI 231

## Condanne "esemplari": come evitarle in azienda?

**L**a recente sentenza della Corte d'Assise di Torino riguardante un drammatico incidente sul lavoro del 2007 sta già facendo discutere. L'aspetto maggiormente controverso consiste nella condanna pronunciata anche a titolo di dolo eventuale. In attesa delle motivazioni, appare preferibile, tuttavia, "fare il punto" sui più efficaci strumenti utilizzabili per ridurre la frequenza di gravi incidenti e i rischi giuridici per le aziende.

Sono esaminati, quindi, i requisiti della valutazione dei rischi e i criteri di gestione del *budget* della sicurezza e delle polizze assicurative. Specifica attenzione è dedicata ai sistemi volontari di gestione della sicurezza e alla applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ai casi di infortunio. Infine, sono valutati i requisiti e le conseguenze nei procedimenti penali della cosiddetta "delega di funzioni" in materia di sicurezza.

- a cura di **B&P Avvocati**

### COSA È SUCCESSO A TORINO E COSA RISCHIANO LE AZIENDE

- di **Luciano Butti**, *B&P Avvocati*

Sentenza esemplare e da imitare per alcuni, sconcertante, controproducente e giuridicamente infondata per altri. Come era prevedibile, so-

no state diverse e spesso opposte le reazioni alla sentenza con la quale la Corte d'Assise ha concluso - con pesanti condanne nei confronti de-

gli imputati e (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) dell'azienda - il dibattimento di primo grado riguardante il drammatico incidente sul lavoro



che nel dicembre 2007 era costato la vita a ben sette operai dello stabilimento torinese di una nota azienda tedesca. Le discussioni inevitabilmente proseguiranno durante il giudizio di appello. Ma occorre comprendere che cosa è veramente successo in Corte d'Assise a Torino. Anche prima di leggere le motivazioni della sentenza, è possibile dire che sono due le grosse novità, i grandi messaggi, che provengono da quel processo:

- uno riguarda le **modalità delle indagini**;
- uno la **contestazione a titolo di dolo (eventuale)** effettuata nei confronti di uno degli imputati.

### Novità nelle indagini

Quanto all'aspetto inerente alle indagini, l'intervento della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria è stato estremamente tempestivo e ha consentito di **acquisire documentazioni**, comprese numerose comunicazioni interne scambiate fra la società tedesca e i dirigenti dello stabilimento torinese, che, utilizzando i tradizionali e meno incisivi strumenti di indagine, non sarebbero probabilmente mai venute alla luce. Il caso, peraltro, non è del tutto chiuso, nemmeno in primo grado. Per quanto si può comprendere dal dispositivo della sentenza, potrebbe esservi un **seguito processuale** a carico del consulente che aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi, come anche di alcuni funzionari pubblici e di svariati testimoni ritenuti dal Tribunale non attendibili. In definitiva, un quadro di notevole severità.

### Novità nella imputazione e nella condanna: il dolo eventuale

Quanto all'aspetto del dolo eventuale, si tratta certamente di una novità, per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Inoltre, altrettanto

certamente, si tratta di una novità che farà discutere. Tradizionalmente, infatti, il verificarsi di un incidente mortale in fabbrica dovuto, secondo l'accusa, a colpe del datore di lavoro o dei suoi collaboratori, porta alla contestazione del reato di **omicidio colposo**, in quanto commesso con negligenza, imprudenza o imperizia; a volte è aggiunta la **circostanza aggravante della prevedibilità dell'evento** che, tuttavia, non elimina la natura colposa del reato. In questo caso, invece, nei confronti di uno degli imputati, l'omicidio è stato contestato a titolo di dolo, nella forma del cosiddetto **"dolo eventuale"**, che si verifica quando un soggetto pone in essere una condotta tanto azzardata da far ritenere che lo stesso abbia in qualche modo **"accettato il rischio"** che l'evento dannoso (nel caso esaminato, un grave infortunio) si verificasse (si veda, quanto al dolo eventuale in generale, Cass. pen., sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 748).

In tempi recentissimi, il dolo eventuale è stato ritenuto astrattamente ipotizzabile dalla Cassazione anche in casi di **incidenti stradali** caratterizzati da un comportamento particolarmente azzardato (si veda, per esempio, Cass. pen., 15 marzo 2011, n. 10411, riguardante un incidente provocato da un soggetto privo di patente valida in Italia, il quale stava cercando di sottrarsi a un inseguimento guidando, ad altissima velocità, di notte e in un centro urbano, un veicolo rubato). La novità è certamente molto significativa dal punto di vista teorico e comporta, in primo luogo, **l'irrogazione di una pena più severa**, anche se **l'entità dell'aggravamento non deve essere sopravvalutata**; nel caso torinese il soggetto imputato a titolo di dolo eventuale è stato condannato a circa sedici anni di reclusione, quelli imputati a titolo di colpa, con l'aggravante della prevedibilità dell'evento, a circa tredici anni. Altre

conseguenze della contestazione della fattispecie dolosa (che non è possibile esaminare approfonditamente) riguardano le **sanzioni accessorie**, l'applicabilità o meno delle sanzioni in materia di responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. n. 231/2001), il **risarcimento** del danno e l'operatività o meno delle **polizze assicurative**.

### Le conseguenze della condanna dell'impresa

Molto pesanti sono anche le conseguenze derivanti **direttamente all'azienda** dall'applicazione della normativa (D.Lgs. n. 231/2001) sulla responsabilità amministrativa delle imprese, somme elevatissime da pagare (diversi milioni di euro), oltre a varie sanzioni interdittive tra cui divieti temporanei di contrattare con la pubblica amministrazione e di pubblicizzare i propri prodotti. Con l'obiettivo, evidente e del resto esplicitamente dichiarato dalla pubblica accusa, di convincere i consigli di amministrazione delle aziende, con le maniere forti, a investire maggiormente nella sicurezza.

### Il ruolo dei CdA per la sicurezza

Secondo un orientamento ribadito dalla Cassazione penale anche recentemente (sentenza 4 novembre 2010, n. 38991), nelle imprese gestite da società di capitali, **gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni**, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su **tutti i componenti del consiglio di amministrazione**. Infatti, secondo questo orientamento, anche di fronte alla presenza di un'eventuale delega di gestione conferita a uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, questa situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché **non**



possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

In altre parole, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando, invece, sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e, quindi, di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

### Le "migliori pratiche" da seguire

È necessario cercare di sintetizzare quanto osservato:

- le indagini conseguenti agli incidenti sul lavoro sono condotte in modo sempre più rapido e incisivo;
- in casi particolarmente gravi, l'Autorità giudiziaria sta inizian-

do a contestare, in caso di infortunio sul lavoro, il reato di omicidio non a titolo di colpa ma a titolo di **dolo (eventuale)**;

- anche qualora la tesi del dolo eventuale (che presenta non poche criticità) non dovesse prevalere, le **conseguenze sanzionatorie** per gli imputati di questo genere di reati rimarrebbero **rilevantissime**, fino a oltre dieci anni di reclusione possono essere irrogati (e sono stati in concreto irrogati a Torino) **in caso di contestazione anche colposa** relativa a gravi incidenti con diverse vittime, soprattutto se è contestata l'aggravante della prevedibilità dell'evento;
- infine, possono essere assai gravi per l'azienda (non solo in termini economici, ma anche per le sanzioni interdittive) le **conseguenze dell'applicazione** ai casi di infortunio sul lavoro **del regime di responsabilità amministrativa delle imprese** (D.Lgs. n.

231/2001).

Per tutti questi motivi, **la corretta gestione della sicurezza sul lavoro** costituisce oggi una necessità vitale per le aziende, non una delle tante priorità, ma **la più importante priorità**. È presentata una sintetica guida ai più efficaci strumenti utilizzabili dalle imprese (spesso a costi contenuti) per raggiungere i **due obiettivi fondamentali** nel settore esaminato:

- la **riduzione sostanziale** del tasso e della gravità **degli incidenti**;
- la **riduzione dei rischi giuridici** per l'azienda nel caso in cui, nonostante ogni cautela, un incidente si verifichi, spesso a causa di comportamenti abnormi del personale (si veda, per esempio, un caso in cui è stata esclusa la responsabilità dell'impresa in presenza di comportamenti gravemente negligenti dei dipendenti, Cass., 31 ottobre 2008, n. 40821).

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- di **Guido Butti e Francesca Masso, B&P Avvocati**

### Il DVR quale elemento di prova a discarico

Nel procedimento penale che vede imputato il datore di lavoro o il dirigente per lesioni personali o per omicidio, commessi «*con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*», i difensori hanno quale principale obiettivo sostanziale quello di **provare che l'azienda «ha adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro»**. Si tratta di un obbligo che, già previsto nell'art. 2087, c.c., oggi è definito in particolare nel Capo III, D.Lgs. n. 81/2008, e ha trovato la sua principale attuazione nella fase del "sistema di gestione della sicurezza" rap-

presentata dai procedimenti di valutazione del rischio e di adozione delle misure conseguenti.

In sostanza, la difesa penale deve convincere il giudice che l'incidente sia potuto accadere **nonostante e contro l'apprestamento delle idonee misure** volute dalla legge.

La correttezza e l'accuratezza formale e sostanziale del DVR in entrambi i suoi aspetti, quello propriamente valutativo e quello conseguente di adozione delle misure prevenzionistiche e di loro successiva idonea gestione, rappresentano l'elemento principale di giudizio sul comportamento *ante-sinistro* dell'azienda. Occorrerebbe disporre, dunque, di un documento di facile lettura, tempe-

stivamente aggiornato, che abbia affrontato in modo specifico e puntuale il rischio all'origine dell'incidente, individuandolo nei suoi aspetti generali e particolari, collocandolo correttamente nel *lay out* del sito e nel processo produttivo, quantificandolo esattamente e, quindi, definendo motivatamente le misure adottate per eliminarlo o ridurlo al minimo, comprese quelle attinenti alla formazione e all'addestramento, nel rispetto della gerarchia definita dall'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, e sulla scorta di un approfondito esame delle BAT pertinenti.

Un "documento-strumento di lavoro", in altre parole, che **dimostri l'effettiva (e "preventiva") atten-**